



COMUNE DI LUCOLI

PROVINCIA DI L'AQUILA

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 13 DEL 10-08-2026**

Lucoli, lì 10-08-2026

Registro Generale n. 23

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 10-08-2026

Ufficio: SINDACO

Oggetto: Divieto di accensione di fuochi e di ogni altra attività suscettibile di determinare o favorire l'innesco e la propagazione di incendi - Misure di prevenzione degli incendi.

IL SINDACO

Premesso che nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Richiamata la nota della Prefettura di L'Aquila, prot. 3163/2026 avente ad oggetto "*Attività di antincendio boschivo per la stagione estiva 2026. Raccomandazioni operative per la prevenzione ed il contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti*";

Ritenute sussistenti le motivazioni per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 182 comma 6° bis del D. Lgs. 152/2006 il quale prevede che "*i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni metereologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli*"

Visto l'art. 54 comma 4 ° il quale dispone che "*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti [, anche] contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione*";

Richiamato l'art. 39 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale di questo Ente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 22/06/2021, il quale vieta l'accensione di stoppie nei campi fino al 30 settembre di ogni anno, salvo il periodo di divieto più ampio eventualmente stabilito dalle Ordinanze della Protezione Civile Regionale;

Vista l'Ordinanza n. 01/APC/2026 recante "Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Campagna antincendio boschivo - dichiarazione "Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" anno 2026".

Vista la Legge 21 novembre 2000 n. 353 recante "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D. Lgs. 152/2006 "Testo Unico in materia ambientale";

Visto il D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della Protezione Civile";

Ritenuto pertanto dover vietare determinati comportamenti a tutela della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

con decorrenza immediata e fino al 15 ottobre 2026 il divieto di:

- 1. accensione di fuochi con qualsiasi finalità ad eccezione degli appositi punti fuoco in muratura rialzati, predisposti dal Comune e destinati all'utilizzo barbecue;**
- 2. accensione di bracieri e fornelli ed uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche che producano faville;**
- 3. esercizio di attività pirotecniche e l'accensione di fuochi artificiali se non preventivamente autorizzati e regolamentati;**
- 4. l'abbruciamento di sterpaglie, residui vegetali, stoppie, potature, sfalci e materiale vegetale;**
- 5. getto di fiammiferi, sigari e sigarette in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille con conseguente pericolo di innesco di incendio;**
- 6. sosta e/o parcheggio di autovetture a contatto con l'erba secca.**

AVVISA

che l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 500,00 fatte salve le sanzioni previste dalla L.R. Abruzzo n. 3/2014.

Ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90, Responsabile del procedimento è il Dott. Fabio Angelone, Responsabile del Servizio Polizia Locale del Comune di Lucoli.

INFORMA INOLTRE CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del d.lgs.02/07/2010, n.104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello

Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/1/1971, n.199, entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lucoli.

La trasmissione della presente a:

- ✓ Questura di L'Aquila;
- ✓ Prefettura di L'Aquila;
- ✓ Carabinieri Comando Stazione Lucoli;
- ✓ Comando Stazione Carabinieri Forestale di Tornimparte.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Michelangelo Peretti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/08/2026 al 25/08/2026.

Lucoli lì 10/08/2026

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa Maria Elena Camorchia

Copia conforme all'originale.

Lucoli lì 10/08/2026

Il Sindaco
F.to Michelangelo Peretti